




Ufficio del Giudice di Pace di Randazzo

Sezione Penale



Il giudice,

visto il **Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11** (misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria) pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 dell'8.03.2020;

letto l'art. 1 comma 1 del citato D. L. 11/2020 che dispone che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'art. 2 comma 2 lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

visto il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18** (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19) pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020;

letto l'art. 83 comma 1 del citato D. L. 18/2020 che dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

letto l'art. 36 comma 1 del **Decreto Legge 8.04.2020, n. 23** che proroga ulteriormente all'11.05.2020 la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali;

vista la nota Prot. n. 2181/2020 U emessa in data 1.04.2020 dal Presidente del Tribunale di Catania (nella qualità di Coordinatore degli Uffici dei Giudici di Pace del circondario) con la quale, nell'immanenza della situazione igienico sanitaria che ha precedentemente imposto le misure in argomento, si dispone che per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e quantomeno sino al 30 maggio 2020, per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, *"si reputa opportuno non trattare ulteriori processi oltre a quelli già indicati nelle eccezioni di cui al terzo comma del predetto art. 83 e, pertanto, mantenere le medesime linee guida già adottate per la trattazione degli stessi sino al 15 aprile p.v."*;

vista la nota del Presidente del Tribunale di Catania Prot. n. 2838/2020 U dell'8.05.2020 (*"linee guida" per la fissazione e la trattazione delle udienze in relazione all'emergenza epidemologica da Covid-19, per il periodo successivo all'11 maggio 2020*);

ritenuto, anche in ossequio alla nota emessa in data 2.03.2020 dal Presidente del Tribunale di Catania, nella qualità di Coordinatore di questo Ufficio, di dovere fissare per le udienze di rinvio delle **fasce orarie** per ogni singolo giudizio che verrà chiamato, al fine di evitare assembramenti (sia nell'aula di udienza che negli altri locali dell'Ufficio) e comunque



al fine di favorire quanto più possibile il rispetto della distanza di sicurezza tra persone (già fissate dal Governo con precedente decretazione d'urgenza) per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del COVID-19;
letto l'elenco dei processi pendenti per l'udienza dell'8 giugno 2020;

P.Q.M.

dispone che l'udienza dell'8.06.2020 venga rinviata d'ufficio all'udienza del **14.09.2020** nel corso della quale i processi saranno chiamati secondo l'ordine e l'orario di seguito indicati:

1	DIB. N. 3/2020 PM N. 627/2019	RO. BE. +1	artt. 110 e 636 c.p.	BL. ED.	9:15
2	DIB. N.5/2020 PM N. 1349/2019	MA. SA.	art. 582 c.p.	HA. SA.	9:30
3	DIB. N. 6/2020 PM N. 1362/2019	FA. MA.	art. 582 c.p.	TR. RO.	9:45
4	DIB. N. 10/2020 PM N. 218/2020	GE. MA. +1	art. 81 110 636 c.p.	TR. RO.	10:00
5	DIB. N. 4/2020 PM N. 1333/2019	DE. PA.	artt. 582 e 612 c.p.	GR. CA.	10:15
6	DIB. N. 5/2018 PM N. 154/2017	PR. OT.	art. 581 c.p.	CA. AN.	10:30

Manda alla Cancelleria perché il presente provvedimento sia comunicato a mezzo PEC, oltre che al P.M., ai difensore costituiti delle parti processuali con avviso che la stessa comunicazione viene fatta in proprio e quale legale domiciliatario del suo assistito, ai sensi dell'art. 83, comma 14, del D. L. n. 18/2020;

con invito ai difensori delle stesse parti costituite a rispettare scrupolosamente le predette fasce orarie, per le inderogabili ragioni di cui in epigrafe.

La Cancelleria curerà, contestualmente, (a) l'invio del presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Catania (quale Coordinatore di questo Ufficio) nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per quanto di loro competenza.

Randazzo, li 6 giugno 2020

Il Giudice di Pace
(dott. avv. Massimo Lo Giudice)